GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 13 NOVEMBRE — NUM. 267

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Regio decreto *numero 5762 (Serie 3ª), col quale è approvata la cessione disposta a favore dei comuni dell'isola d'Ischia dei suoli di proprietà dello Stato* — **Relazione e Regio decreto** *numero 5765 (Serie 3ª), su una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, da portarsi in aumento al capitolo 38 dello stato di previsione del Ministero della Guerra* — **Decreti Ministeriali** *che estendono ai comuni di Caccamo (Palermo), Favara (Girgenti) e Lomaniga (Como) le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero della Guerra:** *Ricompense al valor militare* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria — Pensioni liquidate dalla Corte dei conti* — **Ministero degli Esteri:** *Avviso concernente i passaporti dei religiosi viaggiatori o stabiliti in Cina* — **Ministero dell'Interno:** *Bollettino numero 43 sullo stato sanitario del bestiame dal 22 al 28 ottobre 1888* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Avviso sulla rinnovazione dei certificati di rendita consolidata mista rimasti sprovvisti di cedole per la riscossione semestrale degli interessi — Notificazione — Rettifiche d'intestazioni* — **Direzione Generale delle Poste:** *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 12 novembre 1888* — Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 12 novembre 1888 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5762** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i verbali in data 16, 21, 23 e 25 agosto 1888, con cui la Commissione edilizia dell'isola d'Ischia, assistita dall'ingegnere reggente l'ufficio speciale del Genio civile, procedette alla definitiva consegna e cessione gratuita in favore dei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano, dei suoli espropriati dal Governo, di proprietà dello Stato e destinati a far parte di piazze e strade pubbliche in base alla legge 2 marzo 1884, N. 1985 Serie 3ª, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 luglio 1883 nell'isola suddetta;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo circa alla determinazione e quantità delle superficie dei suoli formanti oggetto di cessione a ciascuno degli indicati comuni;

Visti gli articoli 9 della legge sovracitata e 2 del regolamento approvato con Nostro decreto 31 agosto 1886, N. 4044, per la cessione dei suoli e delle baracche di proprietà dello Stato nell'isola d'Ischia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la cessione disposta coi verbali sovracitati, a favore dei comuni dell'isola d'Ischia, dei suoli di proprietà dello Stato, destinati a far parte di piazze e pubbliche strade.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE,

Per completare i quadri del Corpo speciale di residenza in Africa, e per effettuare lo sdoppiamento della batteria da montagna addetta al Corpo medesimo, è indispensabile inviare a Massaua il necessario contingente di uomini e quadrupedi, nonchè quella quantità di carri, di munizioni e di materiali diversi, che sono necessari all'uopo.

Essendo conveniente che questa spedizione si trovi a destinazione non più tardi della fine dell'andante mese, nè potendo essa trovar posto sui piroscafi di servizio ordinari, appare evidente la necessità di noleggiare senza indugio in via eccezionale e per un solo viaggio di

andata e ritorno un piroscafo della Società Generale Italiana di navigazione, sul quale prenderebbero anche imbarco parecchi ufficiali reduci dalla licenza, nonchè diversi impiegati ed altre persone destinate in Africa, che stanno pure in attesa di partenza.

La spesa all'uopo presunta si calcola in L. 160,000, e poichè trattasi di un provvedimento speciale, il Consiglio dei Ministri deliberò di farvi fronte mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, la quale verrebbe autorizzata col seguente decreto, che mi onoro sottoporre alla approvazione della M. V.

Il Numero **5765** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull' Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,278,314 rimane disponibile la somma di L. 1,721,686.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le Finanze ed incaricato degli Affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire centosessantamila (L. 160,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Caccamo, in provincia di Palermo, si è constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Caccamo, in provincia di Palermo.

Il prefetto della provincia di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1888.

Il Ministro: Grimaldi.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Favara, in provincia di Girgenti, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Favara, in provincia di Girgenti.

Il prefetto della provincia di Girgenti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1888.

Il Ministro: Grimaldi.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvata con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Lomaniga, in provincia di Como, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Lomaniga, in provincia di Como.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 10 novembre 1888.

Il Ministro: GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare. — *Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 2 novembre 1888.*

Medaglia d'argento.

Fini Luigi, carabiniere legione Firenze, N. 8698 di matricola, la sera del 29 luglio 1888 in Ardenza (Livorno) in una ribellione da parte di una numerosa comitiva di socialisti, sebbene ferito proditoriamente in modo gravissimo, si slanciava sul suo feritore arrestandolo e traendolo in caserma.

Michelon Liberato, soldato distretto Benevento, N. 952 di matricola, il 31 agosto 1888 in Benevento, si slanciava arditamente contro un individuo armato di pugnale che feriva un uomo e una donna e, sebbene ferito egli stesso gravemente, riuscì a disarmarlo.

De Stefano Michele, soldato 48 fant., N. 3639 di matricola, nella località Su-Masellu sulla strada da Nuoro a Macomer, assalita la corriera postale, su cui viaggiava, da una banda d'una ventina di malfattori, oppose, insieme a pochi carabinieri, valida resistenza, mettendo in fuga gli assalitori, e salvando per tal modo il tesoro che trovavasi nella corriera.

Medaglia di bronzo.

Vastapane Domenico, capitano applicato di stato maggiore, il 17 settembre 1888, in Messina, inseguiva, raggiungeva ed arrestava un malfattore, benchè da lui minacciato con un revolver col quale aveva già fatto fuoco due volte di cui una con esito esiziale.

Danieletti Giuseppe, carabiniere legione Palermo, N. 9940 di matricola, nella notte del 27 giugno 1888 a Campobello, di Mazzara, prese parte alla cattura di pericolosi malfattori, sostenendo coraggiosamente una lotta a fuoco contro di essi, e inseguendoli fin sopra un tetto.

Timpano Domenico, carabiniere legione Palermo, N. 8670 di matricola, e Garofani Giovanni, soldato 31 fanteria, N. 2854 di matricola, nella stessa circostanza si comportarono con esemplare coraggio e sangue freddo nella lotta a fuoco sostenuta.

Tirindelli Alessandro, brigadiere legione Milano, N. 6195 di matricola, il 3 settembre 1888 in Campagna di Gorla e Greco Milanese, dopo aver opportunamente disposto per la cattura di tre malandrini, li scoperse ed inseguì fin dentro il Naviglio della Martesana, sostenendo conflitto con uno di essi.

Castro Diego, soldato 42 fateria, N. 3467 di matricola, il 7 settembre 1888 essendo di sentinella al polverificio di Scafati, mentre a lui dappresso esplodeva l'officina Granitoio, rimase al proprio posto benchè gli cadessero intorno le rovine causate dallo scoppio.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 22 settembre al 3 novembre 1888:

Gilardoni Gaetano, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a partire dal 1° novembre 1888.

Scala Dalmazzo, id. id. id., nominato geometra principale di 1ª classe nel personale tecnico catastale.

Busin Paolo, compilatore di 1ª classe nell'Ufficio centrale di meteorologia, id. ingegnere di 3ª classe, reggente, id.

Fedeli ing. Giovanni, vice segretario di Ragioneria di 1ª classe nelle Direzioni compartimentali del catasto, id. geometra principale di 3ª classe id.

Pavesio Alberto, id. id. di 2ª classe id., id. id. id., reggente, id.

Vasari Francesco, aiutante topografo presso l'Istituto geografico militare, id. geometra di 1ª classe, reggente, id.

Regis Eligio, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Genova, trasferito presso quella di Teramo.

Selli Angelo, economo magazziniere di 2ª classe, trasferito da Parma a Roma, è confermato presso l'Intendenza di Finanza di Parma.

Lauri Annibale, cassiere di 3ª classe nelle Dogane, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a contare dal 1° novembre 1888.

Peytavin cav. Carlo, direttore di Dogana di 1ª classe, id. id. id. id., id. id.

Lobina Antonio, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, id. id. id. per motivi di salute, id. id.

Valentini Luigi, id. id. id., id. id. id. id., id. id.

Rossi Gustavo, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle Dogane, dispensato dall'impiego, id. dal 16 ottobre 1888.

Guerrieri Guerriero, ricevitore del registro di Riesi, id. in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda per quattro mesi con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Satariano dott. Melchiorre, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, a datare dal 1° novembre 1888.

Fortini Ettore, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Firenze, sospeso dall'impiego a partire dal 1° novembre 1888 e fino a nuova disposizione.

Arcieri Giuseppe, aiuto-agente delle imposte dirette, nominato vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Cagliari.

Audiberti Alessandro, id. id., id. id. id. id. id., id. id.

Quercia Vincenzo, id. id., id. id. id. id., id. id. di Girgenti.

Gera Umberto, volontario demaniale, id. id. id. id., id. id. di Novara.

Colucci Pasquale, id. id., id. id. id. id., id. id. di Foggia.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti.*

Con deliberazioni del 5 settembre 1888:

Corna Maria, vedova di Siband Enrico, lire 62,56.
Fioravanzo Rosa Talia, vedova di Magni Giuseppe, lire 711,33.
D'Addato Girolamo, delegato di pubblica sicurezza, lire 1360.
La Rina Stefania, vedova di Vetrano Giuseppe, lire 640.
Ribechi Vincenzo, segretario nell'Amministrazione provinciale, lire 1475.
Falcione o Falcioni Giacomo, guardia carceraria, lire 534.
Rinaldi Carlo, sotto-capo guardia carceraria, lire 520.
Spera Giacomo, guardia carceraria, lire 514.
Antola Carlotta, vedova di Dipinto Vincenzo, lire 215.
Morelli Adimari Adelaide, vedova di Perodi Federigo, lire 627,20.
Bini Maria Assunta, vedova di Maggini Francesco, lire 346,66.
Gardini Gaetano, agente delle imposte dirette, lire 3293.
A carico dello Stato, lire 2701,44.
A carico dell'Amministrazione Fondo Culto, lire 591,56.
Ramoni Caterina, vedova di Gentili Paolo, Gentili Luigia ed Ettore, orfani del suddetto, lire 1935.
Fossati Antonio, Ragioniere nell'Amministrazione provinciale, lire 3166.
Longo Teresa Maria, Maria Clementina, Maria Raffaela ed Emilia Maria, orfane di Ciro, lire 1770,80.
Caglia-Ferro Giuseppa Letteria, vedova di Aloisio Santi, lire 320.
Consiglio Caterina, vedova di Martinez Francesco, lire 400.
Marroni Giovanni Battista, guardia di pubblica sicurezza, lire 275.
Sonelli Costanza, vedova di Costantini Luigi, lire 285.
Fisterli Domenico, soldato, lire 540.
Imbimbo Vincenzo, sotto ispettore forestale, lire 1550.
Di Meglio Mariantonia, vedova di Scialoja Salvatore, lire 1048.
Bianchi Marianna, vedova di Barzi Giuseppe, lire 717,66.
Zanier Anna, vedova di De Bona Cesare, lire 521,66.
Tucci Alfonso, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione provinciale, lire 1600.
Salis Damiana, vedova di Meloni Salvatore, lire 1[illegible]0.
Borzaghi Giulio, sanitario nell'Amministrazione carceraria, lire 735.
Cuttica Giovanni, tenente nei carabinieri, lire 1653.
Viale Angela, vedova di Capella Francesco, lire 148,33.

Riolo Michelangelo, aiutante postale, lire 1344.
Lostumbo Maria Caterina, vedova di Tulelli Pasquale, lire 611,33.
Montorzi Eleonora, vedova di Nottoli Gaetano, lire 476,66.
Giacobbe Maria, vedova di Grosso Lorenzo, lire 217,33.
Bianchi Giovanni, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1600.
Del Zoppo Emilio, ispettore di pubblica sicurezza, lire 3600.
Allievi Alessandro, guardia carceraria, indennità, lire 641.
Barchi Lorenzo, capo guardia carceraria, lire 800.
Brocchi Irene, vedova di Enrico Giuseppe, lire 1200,33.
Bertozzi Marco, impiegato daziario, lire 1800.
A carico dello Stato, lire 704,90.
A carico del comune di Ravenna, lire 1095,10.
Sambuconi Maria Ottavia, vedova di Montuoro Francesco, indennità, lire 2860.
Berlo Giovanna, vedova di Ramella Giovanni Battista, indennità, lire 4246.
Nicotera Maria, vedova di Ricco Federico, indennità, lire 1200.
A carico dello Stato, lire 537,95.
A carico del Municipio di Napoli, lire 662,05.
Campi Adolfo, impiegato daziario, lire 1917.
A carico dello Stato, lire 811,08.
A carico del Municipio di Como, lire 1105,92.
Cocchi Vincenzo, impiegato daziario, lire 3330.
A carico dello Stato, lire 433,92.
A carico del Municipio di Milano, lire 2896,08.
Pirozzi Luigi, aiutante postale, lire 1844.
Lucerna o Luserna d'Angrogna Carolina, vedova di Della Chiesa della Torre Camillo, lire 2666,66.
Mendozza Elisabetta, vedova di Abbate Luigi, lire 143,33.
Barberis Giuseppe, gerente nelle ferrovie, lire 1296.
A carico dello Stato, lire 465,19.
A carico delle ferrovie A. I., lire 830,81.
Ventrice Eleonora, vedova di Damiani Nicola, lire 241,66.
Sorrentino Rosa, vedova di Rea Gaetano, lire 150.
Roberti Maria, vedova di Mecchi Trifone, lire 102.
Tavolai Luigia, ved. di Pellolio Augusto, lire 1191,66.
Provveduti Teresa, vedova di Finistauri Annibale, lire 320.
Amadesi Emelinda, vedova di Gentili Raffaele, lire 252,33.
Spingardi Maria, vedova di Finazzi Tullio, lire 586,66.
Pugnaloni Maddalena, vedova di Lucchetti Antonio, e Lucchetti Margherita, orfana del suddetto, lire 62,88.
Gatto Alessandro, Maria, Almerinda e Giuseppe, orfani di Gaetano lire 180.
Molinari Giulia, vedova di Cavalleri Giuseppe, lire 386,66.
Moro Luigi, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Pisani Giuseppe, capitano, lire 2500.
Villa Alfonso, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
De Lorenzo Zeffirino, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Tonon Domenico, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Uliana Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.
Soldi Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Boveri Domenico, tenente, lire 1653.
Balladore Ottorino, orfano di Angelo, lire 803,33.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I religiosi viaggianti o stabiliti in Cina ricorsero fino ad oggi alle Autorità diplomatiche e consolari francesi in detto Impero per munirsi di passaporto, che veniva poi vidimato dalla competente autorità locale.

Rendesi ora noto, in seguito ad accordi presi col Governo cinese, che per l'avvenire i sudditi italiani viaggianti o stabiliti in quell'impero, qualunque carattere rivestano, dovranno essere provvisti di passaporto rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare italiana, senzachè sarà loro negata la vidimazione per parte delle Autorità dell'impero cinese.

Roma, 12 novembre 1888.

Il sotto-segretario di Stato: DAMIANI.

BOLLETTINO N. 43.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 22 al dì 28 di ottobre 1888.

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Alcuni casi di colera dei polli a Settimo Rottaro.
Carbonchio, 2, letali, a Vinovo ed Airasca.
Cuneo — Id.: 2 bovini, morti, a Centallo e Fossano.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Busca.
Alessandria — Forme tifiche degli equini: 1, a S. Martino.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Staghiglione.
Milano — Afta epizootica: 3 ad Abbiategrasso.
Sondrio — Si denunziano solo pochi casi d'afta a Talamona, Morbegno, Dazio, Cosio, Teglio.
Bergamo — Carbonchio essenziale: 1, letale, ad Antegnate.
Cremona — Affezione morvo-farcinosa: resta ancora qualche caso a Motta d'Adda.
Balordone addominale: 11, con 3 morti, a Mascazzano.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio: 1, letale, a Grezzano.
Treviso — Id: 1 a S. Fior.
Padova — Id.: 1, letale, ad Arzergrande.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 3 bovini, morti, a Carpaneto, S. Giorgio, Vernasca.
Parma — Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, a Langhirano.
Affezione morvo-farcinosa: 1, letale, a Parma.
Modena — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Mirandola.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 6, con 2 morti, a Bentivoglio, 1, letale, ad Anzola.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio sintomatico: 1, bovino, morto, a Rieti.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Carbonchio: 92 ovini, con 40 morti, a Viterbo; 2 bovini, morti, a Morlupo.
Scabbie degli ovini: 10 a Rignano.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Seguitano la zoppina a Borbona, la scabbie a Tornimparte.
Foggia — Carbonchio: 2 equini, morti, a Casalvecchio.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Come al bollettino precedente, pel moccio — Domina a Roccadarce l'ematuria carbonchiosa.
Potenza — Carbonchio: 8, letali, a Tricarico.
Catanzaro — Id.: diversi casi a Melissa.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvo-farcinosa: 6 a Lascari.
Girgenti — Carbonchio essenziale: 6 bovini, morti, a Naro.

REGIONE XII. — Sardegna.

Sassari — Epizoozia indeterminata, con molti morti, negli ovini a Torpé.

Roma, addì 9 novembre 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Per il Direttore della Sanità Pubblica
G ALOCCI.

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Avviso.

Rinnovazione dei certificati di rendita consolidata mista rimasti sprovvisti di cedole per la riscossione semestrale degli interessi.

Il Regio decreto 28 febbraio 1878, N. 4327 (Serie 2ª), per l'esecuzione della legge 29 aprile 1877, N. 3790 (Serie 2ª), che istituì le iscrizioni miste delle rendite del consolidato, prevedendo il caso che sia esaurita la serie di cedole per la riscossione semestrale degli interessi che viene rilasciata in unione ai certificati, dispone all'art. 5 che siano consegnati altri certificati muniti di nuove cedole al titolare o a chi ne abbia da lui ricevuto mandato o delegazione, contro restituzione dei certificati precedenti.

Colla scadenza della cedola semestrale al 1° ottobre prossimo venturo pel consolidato 3 per cento e al 1° gennaio 1889 pel consolidato 5 per cento, compiendosi il primo decennio della istituzione della rendita mista, si verifica per la prima volta il caso previsto dal precitato art. 5° del Regio decreto 28 febbraio 1878; cioè: si esaurisce la serie di cedole dei certificati di rendita mista emessi per i due consolidati 3 e 5 per cento con godimento dal 1° ottobre 1878 e dal 1° gennaio 1879, e mano a mano alla scadenza dei semestri successivi si verificherà l'esaurimento della serie di cedole rilasciata in unione ai certificati emessi col godimento dei semestri rispettivamente posteriori al 1° ottobre 1878 ed al 1° gennaio 1879.

La rinnovazione dei certificati di rendita mista, prescritta dal detto art. 5° del Regio decreto 28 febbraio 1878 a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, divenendo pertanto una operazione ordinaria del servizio del Debito pubblico, si avverte chi possa avervi interesse che furono stabilite le seguenti norme alle quali le Intendenze di finanza dovranno uniformarsi nella trattazione delle dimande che loro verranno presentate per l'operazione medesima.

Le domande per la semplice rinnovazione dei certificati di rendita mista del consolidato esauriti di cedole e le ricevute a bollettario che si rilasciano alla presentazione delle domande stesse sono esenti dal bollo e dalla tassa di concessione governativa in forza degli articoli 1 (lettera *d*) e 2 del Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 621 (Serie 3ª), confermati dall'art. 21 (lettera *d*) della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (Serie 3ª).

Le domande debbono essere fatte dai titolari dei certificati da rinnovarsi, o da un loro mandatario munito di procura fatta per atto pubblico notarile, od anche per scrittura privata colla firma del mandante autenticata da notaio ai termini dell'art. 1323 del Codice civile o colla firma del notaio legalizzata dal presidente del Tribunale civile.

Il titolare del certificato da rinnovarsi può nella domanda delegare la consegna del nuovo certificato ad altra persona, della quale dovrà indicare il nome, cognome e nome del padre.

La firma del richiedente sulla domanda deve essere autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per accertare l'identità del richiedente stesso, e la firma del primo legalizzata dal presidente del Tribunale civile e quella del secondo dal presidente della Camera di commercio

In mancanza di tale autenticazione la consegna dei nuovi certificati emessi non si fa se non mediante ricevuta munita di firma autenticata come sopra.

Non sono da accettarsi per la semplice rinnovazione i certificati di rendita mista che siano attergati di dichiarazioni di cessione o di tramutamento perchè i medesimi non possono semplicemente essere rinnovati, ma debbono invece essere o trasferiti, o tramutati, a seconda delle dichiarazioni di cui sono attergati e quindi la loro traslazione od il loro tramutamento debbono essere chiesti ed eseguiti nelle forme ordinarie.

Così dicasi per quei certificati di rendita mista rimasti privi di cedole dei quali fosse chiesta la conversione in iscrizioni nominative o il trasferimento ad altro nome o il tramutamento al portatore. Anche queste operazioni debbono essere chieste ed eseguite nelle forme ordinarie.

Se poi dalla domanda o dai documenti che fossero esibiti a corredo di essa venga a risultare che il titolare della iscrizione ha perduta la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni per essere stato interdetto od inabilitato, o per essere, se donna, passata a marito, non potrà più in tal caso eseguirsi la semplice rinnovazione dei titoli, ma si dovrà nei modi di regola chiedere, a seconda dei casi, dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, la conversione degli stessi in iscrizione nominativa e ciò in conseguenza di quanto dispone l'art. 2 della legge succitata del 29 aprile 1877.

I certificati che portassero attergate dichiarazioni di cessione in cui si fosse lasciata in bianco la designazione del cessionario, o dichiarazione di tramutamento in cui fosse lasciata in bianco la designazione della persona incaricata del ritiramento delle cartelle, o fossero muniti di firma del titolare autenticata, ma non preceduta dalla compiuta dichiarazione di cessione o di tramutamento, non debbono del pari essere ricevuti per la semplice rinnovazione se prima non siansi dallo esibitore annullate le firme, le dichiarazioni e le autentiche mediante linee che lascino ancora leggere ciò che vi era scritto.

Finalmente non sono da ammettersi alla rinnovazione i certificati prima che si sia verificata la scadenza dell'ultima cedola semestrale della serie rilasciata in unione ai certificati medesimi ancorchè essi venissero presentati sprovvisti di cedole per essere queste state staccate in precedenza alla loro maturazione.

Riescirà agevole il riconoscere se i certificati che loro vengono esibiti per la rinnovazione siano realmente esauriti nella serie di cedole, in quanto che nel corpo del titolo e precisamente nell'ultima linea delle leggende trovasi indicata la scadenza dell'ultima cedola della serie rilasciate in unione ad ogni singolo certificato.

L'art. 2 della surricordata legge 29 aprile 1877, N. 3790 (Serie 2ª) che istituisce le iscrizioni di rendita mista consolidata, quando sia intervenuta opposizione sulle iscrizioni medesime nei casi contemplati dall'art. 30 della legge 10 luglio 1861, N. 94, nei quali esse vi sono soggette, ammette che, adempiute le formalità dalla legge prescritte, sia accesa una iscrizione provvisoria e sia rilasciato all'opponente il relativo certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il titolo nuovo il quale però non può essere emesso se non dopo che sia esaurita la serie delle cedole annessa al titolo rappresentante l'iscrizione sulla quale è caduta la opposizione.

La commutazione dei certificati provvisori in certificati di rendita è prevista dall'art. 13 del Regio decreto succitato del 28 febbraio 1878, N. 4327 (Serie 2ª) e presentandosi quei certificati provvisori per la loro commutazione si osservano le stesse formalità e si tengono presenti le medesime avvertenze sopra indicate. Se i certificati provvisori siano maturi alla loro commutazione in certificati definitivi; cioè se siasi per essi verificata la condizione stabilita dalla legge di essere esaurita la serie di cedole annessa ai titoli rappresentanti le iscrizioni sulle quali sia avvenuta opposizione, si può agevolmente riconoscere dallo stesso certificato provvisorio sul quale è indicato il semestre in cui tale esaurimento viene a verificarsi.

Avvenendo che la presentazione dei certificati di rendita mista da rinnovarsi o dei certificati provvisori da commutarsi sia fatta dopo scaduti uno o più semestri dall'esaurimento della serie di cedole, non potendosi rilasciare i certificati nuovi se non colla decorrenza del godimento del semestre corrente, al pagamento dei semestri trascorsi nel frattempo tra la scadenza dell'ultima cedola che era annessa ai certificati esauriti e la decorrenza dei certificati nuovi verrà provveduto con buoni di cassa.

Roma, 25 settembre 1888.

(Si pregano le Direzioni degli altri periodici di voler riprodurre il presente avviso). 1

Notificazione.

Conforme fu stabilito coll'art. 4 del contratto di prestito stipulato il 10 agosto 1857, fra il Governo pontificio e la Banca fratelli De Rothschild in Parigi, per le Obbligazioni state emesse sotto quella data, e passate a carico del Governo italiano per effetto della Convenzione conclusa il 7 dicembre 1866, tra l'Italia e la Francia sul riparto del Debito pontificio, debbonsi ammortizzare per via di estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre.

Essendosi nel semestre in corso verificata la circostanza di non essersi fatti acquisti alla Borsa, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che il giorno 16 del corrente mese di novembre, avrà luogo in Parigi presso la stessa Banca fratelli De Rothschild la *quarta* semestrale estrazione a sorte di N. 2854 Obbligazioni del detto prestito 10 agosto 1857, del capitale nominale, ciascuna di lire 1000 per l'ammortamento del semestre dal 1° giugno al 30 novembre 1888, sul totale delle Obbligazioni rimaste vigenti dopo la terza estrazione eseguitasi il 16 maggio 1888.

Roma, 7 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 831643 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 5000 al nome di Dillais Stanislao-Vittorio, fu Gervasio, domiciliato a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dillais Vittorio Stanislao, fu Gervasio, domiciliato a Parigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 760426 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 115 al nome di Scamuzzi *Secondo* Ettore, Corinna, Adele e Rosa di Francesco, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati in Mombello-Monferrato (Alessandria), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scamuzzi *Candido*, Ettore, Corinna, Adele e Rosa di Francesco, minori, sotto la patria podestà del detto loro padre, domiciliati in Mombello-Monferrato (Alessandria), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 728272 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 80 annue al nome di Viola Giambattista, Francesco-Saverio, Amalia e Maria fu Emmanuele, minori, sotto la patria podestà della madre Mola Raffaela, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Viola Giambattista, Francesco-Saverio, Maria-Amalia, e Maria fu Emmanuele, minori, sotto la patria podestà della madre Mola Raffaela, domiciliati in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 696519 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60, al nome di Michelini Filomena, Enrico e Maria, di Lorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Loano (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Michelini Maria-Filomena, Anna-Enrichetta e Maria, di Lorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Loano (Genova) veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 11 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 776073 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15, al nome di Caiazzo Maria Gaetana fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caiazza Gaetana fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

A cominciare dal 15 del corrente mese e fino a tutto il marzo p. v. il piroscafo adibito al servizio della linea XXXIV anticiperà di un' ora la partenza da Palermo, osservando l'orario seguente:

Partenza da Palermo, 5 sera.
Arrivo a Napoli, 10 mattina.

Roma, 11 novembre 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Accordansi congedi ai senatori Linati e Cerruti.

Il senatore Visone scrive scusandosi di non potere per malattia intervenire al Senato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE comunica essere pervenuta alla presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera di interpellare l' onorevole presidente del Consiglio, per conoscere in quali limiti, nelle attuali circostanze della politica europea e della condizione economica del paese, il Governo intenda di circoscrivere la sua azione nel Mar Rosso;

« Se cioè attenersi strettamente e con intenti commerciali ai soli possessi attuali;

« Oppure estendere la sfera delle nostre responsabilità politiche colla occupazione dei Bogos o di altra parte del territorio abissino con un intervento palese o dissimulato nelle questioni che potessero insorgere tra il Negus ed i suoi vassalli.

« Firmato: CLEMENTE CORTE ».

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, informerà il presidente del Consiglio della annunziata interpellanza.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole senatore Miraglia.

MIRAGLIA ricorda come, deliberata nel 1865 l' unificazione legislativa, la questione dell'abolizione della pena di morte impedì che cotesta unificazione si facesse anche per il Codice penale. Laonde malauguratamente continuarono ad aver vigore tre Codici penali.

Il senatore Vigliani, da guardasigilli, fu il primo a presentare, con grande plauso del Senato, il completo progetto di Codice.

Ricorda il progetto presentato di poi dal ministro guardasigilli Mancini e gli studi che si sono seguiti fino alla presentazione del progetto ora in discussione, accompagnato dalla relazione dell'onorevole guardasigilli Zanardelli.

Crede che, dopo un' opera così elaborata, non sono necessarie nè opportune discussioni generali, le quali invece opportunamente sono state fatte quando vennero raccolte le opinioni di tutti.

Crede invece che, per addivenire a pratiche risoluzioni, occorra concretare le osservazioni perchè possano riuscire profittevoli al momento della compilazione definitiva del Codice.

L'oratore si limiterà a cinque di queste osservazioni:

1. Richiama anzitutto l'attenzione della Commissione e del guardasigilli sugli effetti civili delle condanne penali. Crede che a questo punto si siano dimenticati i precetti che si desumono dal diritto storico italiano.

Si domanda se il concetto in forza del quale il condannato alla pena perpetua perde la patria potestà, la potestà maritale, il diritto di testare, sia consono al diritto storico italiano.

Passa in rivista le fonti del diritto e spiega anzitutto il concetto della *servitù della pena* illustrandola coi testi del Digesto, in conseguenza della quale si perdeva la cittadinanza.

Dimostra che, caduto il concetto della servitù della pena, si è considerato caduto il concetto della *cittadinanza romana* e si riconobbe anche nel condannato all'ultimo supplizio la facoltà di testare.

Passa in rivista gli autori classici di diritto della Germania e della Italia che affermano questi precetti. Questa massima antica venne riconosciuta, oltrechè dai dotti, da tutti i Tribunali.

Rammenta l'origine della teorica della morte civile dovuta alla Francia, le discussioni avvenute nel Consiglio di Stato e nel tribunato di Francia.

Accenna ad una pubblicazione fatta dall'oratore nei suoi giovani anni colla quale si combattè il concetto della morte civile, pubblicazione che ebbe le congratulazioni dell'illustre Mittermayer e di giureconsulti francesi.

Cita i lavori fatti in occasione delle disposizioni transitorie pel Codice civile e la lotta dell'oratore sostenuta contro gli altri membri della Commissione che studiò quelle disposizioni, nelle quali trionfò il concetto contrario alla morte civile in quanto che la facoltà di testare non è tolta.

Accenna alle moderne legislazioni di vari paesi che hanno adottato concetti pari a quelli da esso espressi.

Non accetta i sistemi misti proposti dall'onorevole deputato Villa e dal senatore Pessina nelle rispettive relazioni.

Confida che quest'osservazione verrà accolta con benignità dal guardasigilli.

2. Accenna in secondo luogo alla questione relativa all'azione penale da intentarsi per lo spergiuro in giudizio civile. Enumera i pericoli che presenta questa materia, e ad ogni modo la necessità di provvedere a serie cautele.

Ricorda l'opinione espressa in proposito dal compianto ed illustre Pescatore.

3. Rivela in terzo luogo una lacuna nel Codice per ciò che concerne il falso testamento olografo e crede che questo falso debba essere punito come falso in scrittura pubblica.

Ricorda la genesi del testamento olografo e raccomanda lo studio della materia.

4. Osserva che il progetto considera come reato l'incesto fra congiunti in linea retta e collaterali.

Non trova perchè in questa materia non sia elevato a reato l'incesto fra affini in linea retta.

Accenna alla legislazione napolitana e crede che, essendo cresciuto il mal costume, si debba addivenire ad opportune disposizioni, quando l'incesto dia luogo a scandalo, ma crede che quelle del progetto debbano essere sottoposte a più ponderato esame.

5. Infine parla degli abusi dei ministri del culto e giustifica l'intervento della legge, considerando che l'abuso del ministro del culto deve essere specialmente punito, come si punisce specialmente l'abuso che della sua autorità e della buona fede fa il padre sul figlio.

Al senatore Corte risponde che il Codice non intende punire il pensiero, ma il fatto avvenuto e l'intenzione di chi lo ha commesso.

Ricorda vari fatti per dimostrare la necessità che lo Stato sia armato contro gli atti dei ministri dei culti contrari al rispetto dei culti stessi e tali da recare gravi conseguenze contro l'interesse dello Stato e contro i legittimi interessi della famiglia.

Ricorda che da Roma venne la voce del diritto che starà nel mondo fino a che continuerà ad esistere la società civile, ed è certo che un Codice penale che venga da Roma, dev'essere degno di tanta culla.

Il nostro Re sarà orgoglioso di segnare da Roma il nuovo Codice penale, e fortunato potrà dirsi il ministro guardasigilli che avrà l'onore di controsegnarlo. (Bene, bravo, approvazioni).

LAMPERTICO, premesse alcune considerazioni intorno ai principi generali di libertà, dichiara doversi il progetto di nuovo Codice esaminare sotto gli aspetti: dei suoi criteri informativi, delle particolari disposizioni nelle quali essi si concretano, e delle novità che esso comprende.

Consente nel riconoscere nel progetto grandi pregi, come quello della larghezza lasciata al giudice nella applicazione della pena, come

quello di rendere omaggio ai grandi veri assoluti per mezzo dei quali si governa il mondo morale, e quello di intendere a che non l'uomo s'spenga nel reo, ma questo nell'uomo.

Ammette il gran valore del concetto unificativo della legislazione penale; ma sopra di questo argomento crede dover prevalere quello della necessità della riforma cui il Senato sta attendendo.

Accenna alla pena di morte, la quale, secondo che sia inscritta o non inscritta in Codici diversi di un medesimo Stato, altera il fondamento del diritto di grazia e modifica tutta intera la scala penale.

Domanda se sia possibile che il legislatore rimanga indifferente a fronte dello sviluppo delle nuove dottrine che riguardano la umana imputabilità.

Parla poi della riforma carceraria e fa altre considerazioni per convalidare la dimostrazione della necessità della riforma della legislazione penale.

Sostiene che, per giustificare la tesi della insufficienza delle garanzie del diritto punitivo, si esagerano le cifre ed il significato delle statistiche criminali.

Parla dei sostitutivi penali. Dice che tutti li vogliamo e che fra essi va considerato anche il sentimento religioso. Ma constata che questi sostitutivi sono ancora lontani assai dal permetterci di sopprimere il diritto punitivo. Confuta l'opinione di coloro i quali non vorrebbero alcuna specie di Codice penale.

Confessa di non avere mai chiarito a chicchessia quale sia il suo giudizio intorno alla pena di morte. Dichiara pertanto di non sapere di dove si sia argomentato di ritenerlo fautore della pena capitale. La quale presunzione gli valse altra volta l'onore di essere chiamato a parte di una speciale Commissione senatoria, nella quale era desiderio che prevalessero i patrocinatori della pena estrema.

Non è da discutere della pena capitale in condizioni eccezionali nè per rispetto alla milizia; ma in condizioni ordinarie.

Crede che la influenza della pena di morte si esageri. Più di ogni minaccia di estremo supplizio, reputa che valgono contro i grandi delitti le conquiste della civiltà.

Dichiara altamente che, per parte sua, non avrebbe oramai più, nelle presenti condizioni, data la sua adesione alla pena di morte.

Nega poi che la pena di morte sia la più efficace delle pene.

Crede che questa efficacia sia anche minore oggigiorno che sono di tanto diminuiti i freni che allontanavano dal delitto.

Opina che la pena capitale non sia più in proporzione colle mutate condizioni sociali.

Coloro i quali si preoccupano della difesa sociale vedano se possa convenire di mantenere nel Codice una pena che non si applica, col rischio di trascurare poi tutta quella parte del diritto penale che si rannoda al resto della giustizia punitrice ed emendatrice.

Il nuovo Codice penale è sostanzialmente informato al principio dell'ordine sociale.

Giudica alquanto eccessivo il mandato legislativo che si affiderà alla Commissione che coordinerà il nuovo Codice, anche per la parte che riguarda il sistema carcerario. Si limita per questo riguardo a sostenere che, per quanti lenitivi vi si vogliano introdurre, bisognerà inevitabilmente ritenere che le prigioni non devono tramutarsi in ospedali o in ginnasi, ma che la pena deve conservare il suo carattere. (Approvazioni generali. L'oratore chiede di riposare alcuni minuti).

Viene all'argomento della recidiva, che è come un argomento medio tra l'ordinamento carcerario e le statuizioni del Codice, e che tanto preoccupa i pensatori, specialmente nei nostri tempi.

Crede che nell'odierno diritto penale la recidiva debba avere il proprio posto, o si protesta agli antipodi di coloro i quali sostengono perfino che la recidiva sia da considerarsi come una circostanza mitigante. Nel diritto romano i recidivi erano molto più puniti che non coloro che avevano commesso un reato per la prima volta.

Conviene in questa parte pienamente colla Commissione.

Entra a gettare lo scandaglio nel grande oceano delle colpe umane. Definisce il significato che i romani attribuivano alla parola *furor* e le distinzioni e i valori attribuiti alla stessa parola dalla fisiologia e dalla patologia.

Crede che un grande progresso sia segnato dal progetto di nuovo Codice col prescindere dalle distinzioni e dalle subdistinzioni scientifiche per limitarsi alla condizione di sapere se, nel momento dell'azione colpevole, l'autore si trovasse o no, ed in qual grado, e per quali cause, in istato di imputabilità.

Dimostra in quale dedalo inestricabile il legislatore si sarebbe avvolto se avesse voluto entrare in tutti i particolari scientifici che si riferiscono a questa materia delle cause morbose valevoli a scemare per infiniti gradi la responsabilità.

Conviene che è stato molto fatto dalla Commissione d'accordo col ministro per stabilire nettamente le condizioni le quali valgano a scemare o ad eliminare la responsabilità.

Rammenta la *Loi sur les aliénés* (1838) e dice di non poter comprendere quella disposizione del progetto di nuovo Codice la quale dice senz'altro, che il giudice può mandare al manicomio quell'imputato di cui gli consti che era pazzo al momento in cui commise il reato. Una disposizione simile gli sembra niente affatto precisa e moltissimo pericolosa. Avrebbe preferito che la questione fosse rimasta impregiudicata, correndosi altrimenti il rischio di confondere dannosamente le attribuzioni delle diverse autorità giudiziarie, amministrative e mediche.

Intorno alle disposizioni che riguardano gli abusi dei ministri de culto nell'esercizio delle loro funzioni, osserva come il principe di Bismark abbia espressamente attribuito alle leggi di maggio il carattere non di istituzione permanente, ma di semplice combattimento.

Si riferisce a quanto accadde in Senato quando esso ebbe ad occuparsi nel 1877 del progetto di legge sull'ordinamento degli abusi dei ministri dei culti.

Quanto agli articoli inseriti nel progetto di Codice per rispetto a questa materia, ricorda le parole dette dal senatore Corte per esprimere il dubbio che essi possono armonizzarsi coi massimi principî del nostro diritto pubblico.

Osserva che i detti articoli sono stati collocati nel Codice in luogo dove non avrebbero dovuto essere, quasi che i ministri del culto dovessero ragguagliarsi ai pubblici funzionari, mentre poi per loro si aggravano le pene.

Non sa intendere come la parola *abuso* possa trovar posto in un Codice italiano.

Vorrebbe eliminata la nozione dell'abuso; per quanto, bene inteso, voglia punito l'abuso.

Chiede perchè, una volta stabilita una parificazione tra il ministro del culto ed il pubblico funzionario, si sieno poi adottate denominazioni diverse per i rispettivi reati analoghi e pene diverse. Perchè si vuol dare effetto giuridico a parole, a dichiarazioni, che possono non riguardare che le coscienze?

Non parla di conciliazione. Parla di pace sociale. Dice che le nostre leggi devono essere fatte conforme a libertà e conforme a giustizia. Le società cristiane non vivono rinchiuse come in una tomba. Ve ne sono che accettano la lotta colla scienza a condizioni aperte e leali.

Parla della cooperazione per il pubblico bene. Dice che le maggiori e più antiche istituzioni oramai non si reggono che per la libertà e per la giustizia.

Spera che saranno riconosciuti la sua perfetta buona fede ed il senso di rettitudine e quell'amore del pubblico bene che ha ognora ispirato un uomo il quale ha speso tutta la sua vita in servizio del Re e della patria (Benissimo, vive approvazioni).

PRESIDENTE rimanda il seguito della discussione a domani, con raccomandazione ai signori senatori di trovarsi puntualmente in Senato all'ora fissata per la seduta.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 50.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato scorso che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Senato con la quale si annuncia la morte del senatore Cavalli, che fu già vicepresidente della Camera; ne ricorda le virtù e ne deplora la perdita. (Approvazioni).

CAVALLETTO, CITTADELLA ed il PRESIDENTE del Consiglio si associano alla commemorazione fatta dal presidente.

PRESIDENTE annunzia le dimissioni del deputato Borgnini per circostanze di famiglia.

BORGATTA propone che gli si accordi un congedo di due mesi.

(La proposta è approvata).

PRESIDENTE comunica due domande di procedere contro i deputati Pelosini e Peyrot.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Placido.

PLACIDO svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli effetti delle rimostranze fatte pervenire dal ceto commerciale di Napoli per le risultanze dannose al commercio avvenute durante l'esecuzione dei lavori nel porto ».

Conchiude domandando perchè il ministro abbia chiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre quel Consiglio si è ripetutamente manifestato in favore dei reclami del Commercio di Napoli.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara che, avendo già fatto sospendere l'esecuzione del molo curvilineo nel porto di Napoli ritiene d'aver soddisfatto i giusti reclami del Commercio di Napoli, ma che era suo dovere rimettere la risoluzione definitiva al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Aggiunge che ha ritirato il disegno di legge, col quale si provvedeva anche al prolungamento del molo di San Vincenzo ed al bacino di carenaggio, per aggiungervi altre opere necessarie, e che intende fare in modo che il disegno di legge con le aggiunte sia approvato prima del prossimo bilancio preventivo.

PLACIDO si dichiara soddisfatto.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta la relazione della Commissione di vigilanza pei lavori del Tevere.

PRESIDENTE annuncia che l'onorevole Galli ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo riguardo al progetto che fu ritirato e si riferisce alla sistemazione dei diversi porti italiani ».

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, crede che l'onorevole interpellante si terrà pago della dichiarazione testè fatta in risposta all'onorevole Placido.

GALLI prende atto delle dichiarazioni del ministro e ritira la sua interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

CURCIO, relatore, annuncia che la Commissione, in seguito alle osservazioni ed alle proposte fatte nella tornata precedente, ha concordato col ministro il testo degli articoli 40 e 41 del disegno di legge, ch'erano rimasti sospesi, nei seguenti termini:

« Art. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

« Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente ».

« Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

« Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto »

BRUNIALTI, della Commissione, accetta in nome della minoranza della Commissione, la nuova formula dell'articolo 41; ma non può accettare quella dell'articolo 40, sebbene essa migliori di gran lunga la disposizione precedentemente proposta.

La minoranza della Commissione avrebbe desiderato che lo Stato non intervenisse preventivamente in un campo nel quale deve bastare il Codice penale.

CHIARADIA domanda come si potranno comunicare al Prefetto le rappresentazioni coreografiche, e che si stabilisca un termine per la comunicazione preventiva.

BUBICHI non può approvare disposizioni che possono autorizzare l'opposizione del Governo alla libera manifestazione del pensiero artistico.

TROMPEO trova incompleta la disposizione dell'art. 40 ove non si stabilisca il termine entro il quale il prefetto debba vietare la rappresentazione.

DE RENZIS propone che la comunicazione venga fatta entro ventiquattr'ore prima delle rappresentazioni, per non ledere, con maggior ampiezza di termini, interessi privati. Se prima della rappresentazione non interverrà il divieto, la rappresentazione potrà aver luogo senza altro.

Ritiene, d'altronde, che il giudizio del pubblico sarà freno sufficiente alle eventuali intemperanze dell'autorità politica.

CURCIO, relatore, difende la proposta della Commissione, proponendo che si lasci al ministro dell'interno la facoltà di determinare nel regolamento il tempo in cui il *veto* debba essere pronunciato.

(Rimangono approvati gli articoli 40 e 41).

SONNINO svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione ».

L'oratore lamenta la barbara consuetudine di esporre i bambini al pericolo di questi esercizi. E se non si vuole arrivare al divieto generale di questi giuochi, come nella Svezia, chiede che si tuteli la vita dei bambini impedendo ai genitori infami l'abuso della patria potestà, o il delitto che si esplica rubando o comprando bambini per esporre nei circhi. (Approvazioni).

PRESIDENTE legge il seguente articolo proposto dalla Giunta:

« È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione quando vi sia evidente pericolo della vita o della integrità personale.

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento ».

SONNINO ritira il suo articolo aggiuntivo e chiede che si sopprimano le ultime parole del primo comma, dopo la parola: *equitazione*.

DE MARIA crede che si raggiunga lo stesso scopo colla soppressione della sola parola *evidente*.

CAVALLETTO si unisce all'emendamento dell'onorevole De Maria.

CRISPI, presidente del Consiglio, censura, perchè incivili e barbari, i giuochi che si fanno nel circo, specie quando siano fatti da bambini inconsci del pericolo che corrono, e vittime di genitori o di padroni inumani. (Bene).

Quindi accetta l'emendamento dell'onorevole Sonnino; e spera che nell'emendamento stesso consenta anche la Commissione.

DE RENZIS accetta l'emendamento dell'onorevole Sonnino, ma vorrebbe che l'età fosse limitata ai dodici anni.

GINORI approva la proposta dell'onorevole Sonnino, e non la restrizione chiesta dall'onorevole De Renzis.

CURCIO, relatore, nota che la Commissione aveva accettato l'idea dell'onorevole Sonnino, modificandola; ma considerata l'opposizione sorta alla proibizione condizionata, consente volentieri nella proibizione assoluta con sanzione penale.

DEMARIA e DE RENZIS, consentono in questa proposta.

(L'art. 40 aggiuntivo è approvato).

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 48 del capo II: « Degli esercizi pubblici ».

(È approvato, e si approvano gli articoli seguenti fino al 53 inclusivo).

GUICCIARDINI parla sull'art. 54, e dice che nella espressione *d'accordo con la Giunta municipale* sarebbe meglio sostituire quella proposta dal ministro *sentita la Giunta municipale*.

CURCIO, relatore, osserva esser necessario l'accordo con la Giunta municipale che meglio conosce gli usi e le convenienze locali.

COSTA ALESSANDRO propone che la tabella da appendersi nelle sale di giuoco, porti l'elenco dei giuochi *permessi* e non dei *proibiti*.

CURCIO, relatore, crede che sia più opportuna la indicazione dei giuochi *proibiti*.

(L'emendamento dell'onorevole Costa Alessandro non è approvato. Si approva l'art. 54).

NOCITO parla sull'art. 55.

Rileva come questo articolo venga a portare una violazione del domicilio degli esercenti; poichè, ammettendo il diritto agli ufficiali di pubblica sicurezza di accedere ai locali in comunicazione con le sale d'esercizio, si verrebbe a dar loro implicitamente la facoltà di quella violazione.

Chiede che si faccia eccezione in quest'articolo per gli alloggi effettivi delle famiglie, che dovrebbero andare sotto il dominio della legge generale.

BRUNIALTI, della Commissione, parlando a nome della minoranza della Commissione, consente nelle considerazioni dell'onorevole Nocito.

CURCIO, relatore, mantiene la dizione proposta per l'art. 55, notando che, per gli effetti di questo, si è in tema di esercizio pubblico, non di domicilio privato.

PALBERTI ammette che si sia in tema di esercizio pubblico, ma allora devesi determinare la cosa, aggiungendo la parola *effettivo* a quelle di *esercizio pubblico*.

NOCITO mantiene le sue considerazioni; ed aggiunge che la legge vigente di pubblica sicurezza ha la disposizione indicata; ora si tratta di migliorarla.

DE RENZIS crede che ciascuna delle modificazioni proposte toglierebbe efficacia alla disposizione come è stata formulata dal Ministero e dalla Commissione.

CRISPI, ministro dell'interno, dichiara di non potere accettare la proposta dell'onorevole Nocito, al quale fa osservare che se l'esercente vuole rendere inviolato il suo domicilio privato non deve fare altro che separarlo assolutamente dai locali nei quali tiene lo spaccio.

Anche in Inghilterra tutti gli stabilimenti pubblici sono soggetti alle visite della polizia.

L'oratore si dichiara devoto alle pubbliche libertà, e questa legge che si discute ne è la prova, però non può rinunciare alle garanzie necessarie per tutelare le leggi e la pubblica morale. Infine fa rilevare i veri vantaggi che la legge che ora si discute ha sulla vecchia ancora in vigore.

NOCITO risponde che, pur riconoscendo i miglioramenti che presenta la nuova legge paragonata all'antica, ciò non esclude che essa non si possa ancora nella discussione migliorare. Ricorda le molestie alle quali gli esercenti sono qualche volta soggetti per opera della polizia. Nondimeno siccome crede che il suo emendamento non avrebbe fortuna lo ritira.

PALBERTI ritira anche il suo.

(Sono approvati gli articoli dal 55 al 60).

RUSPOLI parla sull'articolo 61 criticandone la dicitura, che potrebbe dar luogo a dubbi.

CURCIO, relatore, risponde alle osservazioni dell'onorevole Ruspoli.

RUSPOLI insiste.

CRISPI ministro dell'interno, dimostra all'onorevole Ruspoli come la dicitura dell'articolo sia la più conveniente.

(Sono approvati gli articoli dal 61 al 69).

GINORI-LISCI fa alcune osservazioni sull'art. 70, credendo che non si possano accomunare coloro che esercitano il mestiere di guida con i saltimbanchi, i ciarlatani ed altri, dei quali parla l'articolo.

SONNINO domanda che si specifichi all'articolo che le iscrizioni nei registri della polizia sono necessarie ai cocchieri di vetture pubbliche e non già a quelli di vettura privata.

NOCITO fa rilevare come il certificato d'iscrizione richiesto nell'articolo equivale, in base all'art. 74, ad una vera autorizzazione che dà la polizia di esercitare certi mestieri. Ora non crede che la legge e la polizia possano autorizzare l'esercizio del mestiere di ciarlatano, che ordinariamente equivale a quello di truffatore.

CURCIO, relatore, risponde che l'iscrizione che gli esercenti certi mestieri, fra i quali i ciarlatani, devono domandare alla polizia non equivale ad una autorizzazione della stessa. All'onorevole Ginori-Lisci poi risponde che naturalmente la polizia richiederà delle condizioni speciali in coloro che vogliono esercitare il mestiere di guide. Non crede che l'articolo possa dar luogo a sospettare che le sue disposizioni si estendano oltre che ai cocchieri pubblici anche ai privati.

Infine propone un emendamento concordato dalla Commissione mediante il quale si modifica la dicitura dell'articolo.

BRUNIALTI è lieto che il suo emendamento sia stato accettato dalla Commissione, modificando la dicitura dell'articolo; però vorrebbe che fosse accettata la sua aggiunta, la quale mira a stabilire qualche garanzia di attitudine nelle guide di montagne a fare il loro mestiere.

GINORI vorrebbe che la patente di guida non fosse conceduta che a persone di provata onestà e di riconosciuta abilità.

CURCIO, relatore, non accetta l'aggiunta dell'onorevole Brunialti, nè la proposta dell'onorevole Ginori poichè confida che abbastanza v provvederà il regolamento.

LA PORTA, presidente della Commissione, domanda all'onorevole ministro dell'interno se è disposto a tener conto delle raccomandazioni degli onorevoli Brunialti e Ginori nel completare il regolamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, assicura che è disposto a tener molto conto delle osservazioni degli onorevoli Brunialti e Ginori.

BRUNIALTI e GINORI-LISCI prendono atto delle assicurazioni del Governo e ritirano le loro proposte.

(Approvasi l'art. 70, e senza discussioni sono approvati gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75).

COSTA ANDREA, intorno all'art. 76, domanda qualche chiarimento dalla Commissione.

Non intende come e perchè un direttore di stabilimento o un padrone possano chiedere un libretto per gli operai.

GINORI, mentre intende questa disposizione per i libretti quando si tratta dei domestici, la intende meno per gli operai.

Nei grandi opifici questo libretto potrebbe causare molto ed inutile lavoro.

CRISPI, presidente del Consiglio, dimostra come questo libretto sia una garanzia per gli operai. Del resto con questi articoli 76 e 77 non si fa che mitigare il rigore delle disposizioni della legge attuale.

CURCIO, relatore, spiega come con questi articoli non s'intende di creare un impaccio, ma fare un benificio agli operai.

Il libretto, del resto, è perfettamente facoltativo.

COSTA ANDREA insiste nel suo concetto. Accenna agli abusi che del libretto si fecero in Francia a danno degli operai e non vorrebbe che qualche cosa di simile avvenga in Italia.

CURCIO, relatore, mantiene le proposte della Commissione.

COSTA ANDREA fa formale proposta che i libretti non possano essere rilasciati se non a richiesta degli stessi operai.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Costa di non fare questa proposta nell'interesse stesso degli operai. Ripete che quest'articolo è piuttosto una garanzia per gli operai.

COSTA ANDREA, siccome è convinto della opportunità del suo emendamento, lo mantiene e prega la Camera di votarlo.

(L'emendamento dell'onorevole Costa non è approvato; approvasi l'art. 76).

COSTA ANDREA propone la soppressione dell'art. 77.

(Posto a partito l'art. 77 è approvato).

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara che risponderà venerdì in principio di seduta alla interpellanza dell'onorevole Colombo.

COLOMBO consente.

La seduta termina alle 6.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MARSIGLIA, 11. — In un banchetto realista, che ebbe luogo stasera, il deputato marchese di Breteuil attaccò vivamente la repubblica ed espresse la profonda convinzione che la monarchia sola renderà la Francia grande e prospera.

Disse che il generale Boulanger è la formula approvata dal suffragio universale per condannare il presente e chiedere altra cosa. I conservatori non sono gli alleati del generale Boulanger, ma guardano ciò che egli fa, senza impegnare l'avvenire.

L'oratore soggiunse che non crede che il trionfo del generale Boulanger condurrebbe alla guerra, e che non dubita che le elezioni de 1889 daranno la maggioranza ai conservatori. Allora la riconoscenza del paese si volgerà verso la monarchia, che renderà alla Francia la stabilità.

MADRID, 11. Le dimostrazioni si ripeterono, stasera, davanti al Circolo dei conservatori, che era chiuso. L'assembramento continuò sebbene le guardie di polizia tentassero di disperderlo.

Canovas del Castillo rimase, la mattina, presso il suocero e nel pomeriggio si trasferì in carrozza alla sua casa particolare.

È accertato che fu scagliato contro la carrozza in cui era la signora Canovas un sasso che cadde ai piedi della signora senza ferirla.

Gruppi di studenti e alcuni operai percorrono le strade fischiando e gridando: *Morte ai conservatori!* Durante il chiasso del mattino vi furono alcune grida di: *Viva la Repubblica!*

Canovas del Castillo interpellato sul carattere della dimostrazione, rispose che essa aveva piuttosto un carattere ostile alla Monarchia.

Due studenti che erano stati arrestati, vennero rilasciati dal prefetto.

Secondo l'*Epoca*, gruppi di dimostranti gridavano: *Viva la Repubblica! Viva Ruiz Zorilla!* Il prefetto ricevette una sassata ad una mano.

Le truppe sono consegnate nelle caserme.

BOMBAY, 11. — Il vapore *Raffaele Rubattino*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Napoli e Genova.

HONG-KONG, 11. — Il piroscafo *Bormida*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri l'altro per Bombay.

BERLINO, 12. — Il nuovo trattato di commercio fra la Germania e la Svizzera fu firmato ieri.

PARIGI, 12. — L'ambasciatore italiano generale Menabrea visitò ieri il ministro degli esteri, Goblet, e gli espresse a nome del presidente del Consiglio, on. Crispi, la speranza che la nomina del sig. Mariani ad ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, dissiperebbe i malintesi.

Il signor Goblet incaricò il generale Menabrea di ringraziare l'on. Crispi e soggiunse che il signor Mariani, per i suoi sentimenti personali e per le istruzioni ricevute, arriverà a Roma animato dai migliori desideri di conciliazione.

LONDRA, 12. — Lo *Standard* ha da Shang-Hai che il vicerè del Petchili domandò al re di Corea di allontanare il suo consigliere, l'americano Denny.

Lo *Standard* ha da Berlino che il principe Enrico andrà probabilmente a prendere il comando della squadra tedesca sulle coste dell'Africa.

PIETROBURGO, 12. — Lo czarevitch è partito per Copenaghen.

COSTANTINA, 12. — La Corte di assise, ammettendo le circostanze attenuanti, condannò Chambige a sette anni di lavori forzati per aver ucciso la signora Grille.

LONDRA, 12. — Ieri, vi fu a Trafalgar-Square una dimostrazione di tremila socialisti, con violenti discorsi.

Il *Times* ha da Zanzibar:

« Il blocco è stato differito di alcuni giorni, per permettere alla missione inglese stabilita a Mangila di ritirarsi. Il blocco si estenderà lungo il litorale della concessione tedesca.

« Si assicura che gli arabi abbiano espulso i portoghesi da Mulangani e dalla baia di Tunghi ».

MASSAUA, 12. — È arrivato qui oggi il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli.

Il vapore *Africa*, della Navigazione generale italiana, è partito per Suez.

LONDRA, 12. — Warren, capo della polizia, ha presentato le sue dimissioni, non volendo accettare il rimprovero fattogli dal ministro dell'interno, in seguito alla pubblicazione di un suo articolo sulla polizia nel giornale *Murry's Magazine* di Londra.

La *Pall Mall Gazette* riferisce la voce che il marchese di Hartington e lord Randolph Churchill entreranno nel Ministero. Mathews, segretario di Stato per l'interno, si dimetterebbe; e Smith, primo lord della Tesoreria, riceverebbe il titolo di Pari. Però la *Pall Mall Gazette* non garantisce queste notizie.

MADRID, 12. — L'agitazione degli studenti continua.

Un gruppo di studenti percorre le strade, protestando contro la mescolanza di elementi politici e stranieri agli studenti stessi.

Si temono nuove dimostrazioni stasera.

Delle precauzioni furono prese.

Le guarnigioni vicine sono consegnate al palazzo Reale.

Le autorità sono risolute a reprimere colla forza ogni disordine.

BELGRADO, 12. — Il presidente del Consiglio, Ristich, ebbe sabato una lunga conferenza col re e lo sconsigliò dal convocare la grande Scupcina.

Il re qualificò pusillanimi le apprensioni di Ristich e disse che andrà fino alla fine del suo programma.

MONACO DI BAVIERA, 12. — È pericolosamente ammalato il duca Massimiliano, padre dell'imperatrice d'Austria-Ungheria.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* segnala un articolo del *Rappel* (il cui proprietario è il ministro Lockroy), nel quale è detto che la legione straniera contiene 8000 alsaziani-lorenesi, i quali dimostrano così di non essere nemici della Francia.

Il *Rappel* soggiunge che si dovrebbe sostituire al nome di legione straniera quello di reggimento della Alsazia-Lorena.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara che bisogna dedurne essere questi eccitamenti bellicosi approvati dal Governo francese, e conchiude: « Ci limitiamo a stabilire il fatto onde tutti conoscano che sarebbe colpevole se la pace non potesse essere mantenuta, e la responsabilità di averla turbata ricadrebbe sulla sola Francia ».

MADRID, 12. — Iersera vi fu una dimostrazione repubblicana dinanzi alla casa di Santa Marta, repubblicano. Un centinaio di uomini, armati di bastoni e fucile, gridavano: « Viva la repubblica! »

Altre dimostrazioni vennero fatte dinanzi alle case degli ex-ministri conservatori.

Il Circolo Conservatore presentò una protesta contro i fatti di ieri, constatando che gli uffici di redazione dei giornali conservatori ed il Circolo Conservatore furono attaccati con sassate e grida di: « Viva Ruiz Zorilla! Viva la repubblica! Morte alla Monarchia! » La protesta biasima il Ministero, e dice che, se avvenisse una catastrofe, ne sarebbe causa la debolezza del Governo.

BUDAPEST, 12. — Camera dei Deputati — L'opposizione moderata e l'estrema sinistra combattono il progetto del governo circa la conversione dei debiti ammortizzabili.

Il presidente del Consiglio e ministro delle finanze, Tisza, fa rilevare i vantaggi finanziari del detto progetto e la fiducia che gode l'Ungheria all'estero.

La continuazione della discussione è rinviata a domani.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 novembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	98 —	98 —	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 10
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	590 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1460 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1865 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	335 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiaria Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 92 1/2
	Parigi	chèques	»	»	101 10
5	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 22 1/2, 98 17 1/2, fine corr.
Az. Banca Generale 664 50, 665, fine corr.
Az. Banca di Roma 824, 825, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 360, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 929, 928, 927 50, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'Illuminazione 95, 93 50, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 333, fine corr.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione — 28 novembre
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 9 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 057.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 887.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 112.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 800.

V. TROCCHI, *presidente*.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.